

Vigente	Proposta di modifica
<p><b>REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MODALITÀ E-LEARNING</b></p> <p>DR 662 del 19.3.2009</p>	
	<p><b>ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>L’Università Politecnica delle Marche, nel confermare la propria vocazione di Ateneo che eroga didattica in presenza, promuove l’adozione di metodologie e-learning al fine di migliorare l’apprendimento, di facilitare l’acquisizione delle competenze, di agevolare l’accesso agli studi e di favorire l’integrazione e la diffusione dei saperi.</p> <p>Il presente regolamento definisce le modalità e i requisiti per l’adozione delle risorse e delle metodologie e-learning nella didattica.</p>
<p><b>ART. 1 – DEFINIZIONI</b></p> <p>Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e-learning</b>- apprendimento sostenuto dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nel seguito <b>ICT</b>), ovvero sistema organizzativo per l’apprendimento, finalizzato alla massimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l’uso delle ICT.</li> <li>• <b>Ambiente di progettazione e produzione</b> (nel seguito <b>ambiente di produzione</b>) – insieme di risorse ICT e risorse umane e logistiche utilizzate per la produzione di materiale didattico in e-learning.</li> <li>• <b>Piattaforma di progettazione e produzione</b> (nel seguito, <b>piattaforma di produzione</b>) – programma software che, in fase di produzione, permette di preparare, caricare, organizzare, aggiornare, materiale didattico in e-learning.</li> </ul>	<p><b>ART. 2 - DEFINIZIONI</b></p> <p>Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <p>Blended Learning - <b>Blended</b></p> <p>Modalità che integra ambienti di apprendimento diversi, tipicamente in presenza e da remoto.</p> <p>Didattica Erogativa - <b>DE</b></p> <p>Per Didattica Erogativa (DE) si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, focalizzate sulla presentazione illustrazione di contenuti da parte del docente. Per didattica erogativa a distanza si intende l’attività didattica erogata per via telematica (registrazioni audio-video, lezioni in web conference, courseware prestrutturati o varianti assimilabili) utilizzando ambienti e sistemi telematici (on line, in rete) di erogazione didattica (es.: LMS, Learning Management System o sistemi equivalenti inclusi ambienti di videoconferenza,</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ambiente di erogazione e gestione</b> (nel seguito <b>ambiente di gestione</b>) – insieme di risorse ICT, risorse umane e risorse logistiche utilizzate per la erogazione di materiale didattico in e-learning.</li> <li>• <b>Piattaforma di erogazione e gestione</b> (nel seguito <b>piattaforma di gestione</b>) <b>infrastruttura hardware/software</b> che permette di diffondere materiale didattico in e-learning, gestire l’accesso, la erogazione dei corsi, la comunicazione tra studenti e docenti.</li> <li>• <b>Interoperabilità</b> – condizione in base alla quale è possibile eseguire sulla piattaforma di erogazione dell’Università Politecnica delle Marche (nel seguito Università), i moduli software e multimediali prodotti, senza nessuna modifica.</li> <li>• <b>Fase di pianificazione</b> – fase del ciclo di vita del processo di e-learning in cui si definiscono le linee generali delle iniziative didattiche in un arco temporale di uno-tre anni. La fase di pianificazione è condotta dalla Università’ tramite i suoi organi istruttori e decisionali.</li> <li>• <b>Fase di progettazione/produzione</b> -fase in cui, utilizzando uno o più ambienti di produzione, viene prodotto il materiale didattico per insegnamenti in e-learning. La fase di produzione può essere condotta dalla Università ovvero da strutture pubbliche e/o società esterne.</li> <li>• <b>Fase di collaudo</b> – fase in cui l’Università, per mezzo del CESMI, verifica la conformità e la interoperabilità dei materiali didattici prodotti da strutture pubbliche e/o società esterne.</li> <li>• <b>Fase di erogazione/gestione</b> – fase in cui il materiale didattico è erogato nell’ambito della offerta didattica dell’Università e vengono svolte le attività di gestione. La fase di gestione può essere condotta per mezzo di ambienti di gestione messi a disposizione da strutture pubbliche e/o società esterne, ovvero per mezzo della piattaforma di gestione del CESMI.</li> </ul>	<p>ecc.).</p> <p><b>Didattica Interattiva – DI</b></p> <p>Per didattica interattiva (DI) si intende il complesso degli interventi didattici integrativi alla didattica erogativa rivolti da parte del docente/tutor all’intera classe (o a un suo sottogruppo), degli interventi brevi effettuati dai corsisti, delle e-tivity strutturate (individuali o collaborative), delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere.</p> <p><b>E-tivity</b></p> <p>Attività motivante e con obiettivi chiari, basata sull’interazione tra i discenti mediante comunicazione testuale scritta, progettata e condotta da un tutor in veste di e-moderator.</p> <p>Le e-tivities sono esercitazioni pensate per la rete, un modo per organizzare l’apprendimento online con modalità attive e partecipative.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Fase di monitoraggio</b> – fase, che può avere periodicità annuale o pluriennale, in cui l’Università, tramite il Nucleo di valutazione verifica la qualità degli insegnamenti erogati in modalità e-learning, e riporta le relative valutazioni ai soggetti responsabili della fase di pianificazione.</li> <li>● <b>Centro servizi</b> – struttura dell’università che ha, fra gli altri, il compito di verificare la conformità e la interoperabilità dei materiali didattici prodotti da strutture pubbliche e/o società esterne, nonché di effettuarne il collaudo. Alla data di emanazione del regolamento il centro servizi è identificato nel Centro Servizi Multimediali Informatici, nel seguito CESMI.</li> <li>● <b>Commissione e-learning</b>- la commissione d’Ateneo incaricata di delineare le strategie per l’uso dell’e-learning e di elaborare nuove proposte, coordinare le diverse iniziative, esprimere pareri agli Organi di governo, predisporre una relazione annuale.</li> </ul>	
	<p><b>ART. 3 - INSEGNAMENTI EROGABILI IN MODALITA’ E-LEARNING BLENDED</b></p> <p>I Corsi di studio convenzionali prevedono, per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogabile con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale dei crediti delle attività formative del Corso di studio.</p> <p>In questo riferimento si considerano erogabili in modalità e-learning blended gli insegnamenti che utilizzano DE e DI per fornire didattica a distanza sostitutiva delle tradizionali attività didattiche frontali, fino al 30% del monte ore dell’intero insegnamento e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.</p>

	<p>Le attività didattiche erogabili con modalità telematiche saranno sottoposte al vaglio della Commissione e-learning di Ateneo di cui al successivo art. 7.</p>
<p><b>ART. 2 REQUISITI DEGLI INSEGNAMENTI</b></p> <p>2.1 Ai fini del presente regolamento si considerano erogate in modalità e-learning le attività didattiche che hanno i seguenti requisiti:</p> <p>a. hanno almeno un responsabile affiancato, ove possibile, da uno o più figure di supporto;</p> <p>b. utilizzano mezzi di comunicazione interattivi con un metodo di apprendimento a distanza per fornire didattica sostitutiva delle tradizionali attività didattiche frontali (lezioni, esercitazioni in aula, esercitazioni di laboratorio);</p> <p>c. utilizzano mezzi di comunicazione interattivi anche per fornire attività didattiche di supporto all'apprendimento, caratteristiche della modalità a distanza. Tali attività possono configurarsi come: predisposizione di un'agenda per l'organizzazione dell'apprendimento, risposte a domande degli studenti, dialogo tramite forum, conversazione sincrona via Internet, messa a disposizione di materiale didattico interattivo, di materiale di supporto all'apprendimento, somministrazione di esercizi e test di auto- e/o etero- verifica, o altre modalità. Tali attività, se non erogate dal responsabile, possono essere erogate da una figura di supporto, alla quale é richiesta conoscenza della materia della specifica attività didattica, conoscenza degli strumenti di interazione, capacità di comunicazione interattiva;</p> <p>d. se riferite a un insegnamento ufficiale:</p> <p>d1. di norma, prevedono un numero di ore di attività didattica frontale - da affiancare alle attività a distanza - non inferiore al 10% rispetto al numero di ore previste da un insegnamento tradizionale con gli stessi Crediti Formativi Universitari. Eccezioni a questo limite vengono autorizzate dalle singole Facoltà;</p> <p>d2. prevedono di norma anche un numero di ore di attività didattica di supporto, quale quella prevista alla lettera d1), complessivamente non</p>	<p><b>ART. 4 - REQUISITI DEGLI INSEGNAMENTI EROGABILI IN MODALITA' E-LEARNING BLENDED</b></p> <p>Ai fini del presente regolamento si considerano erogate in modalità e-learning le attività didattiche strutturate attraverso interventi didattici di tipo erogativo (DE) e interattivo (DI).</p> <p>A tal fine, i requisiti o elementi minimi necessari per la realizzazione di un corso in modalità e-learning blended sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● l'impianto didattico, contenente le indicazioni di svolgimento dell'insegnamento e di tutte le attività didattiche, organizzate in unità;</li> <li>● per ogni attività didattica frontale sostituita da attività didattica in modalità e-learning blended deve essere previsto: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ video di esposizione dei contenuti;</li> <li>○ materiali a supporto dello studio individuale (slides, pdf, podcast, link a materiali esterni, bibliografia);</li> <li>○ attività didattiche di tipo interattivo o di verifica dei risultati di apprendimento (test, consegna elaborato, peer review, forum, wiki, glossario, eccetera).</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali requisiti minimi vengono dettagliati in linee guida allegate al Regolamento che potranno essere aggiornate periodicamente dalla Commissione e-learning di Ateneo.</p> <p>Potranno essere realizzate modalità didattiche che, pur non presentando tutti gli elementi sopra indicati, siano comunque motivate sul piano metodologico.</p>

<p>inferiore al 10% e non superiore al 40% rispetto al numero di ore previste da un insegnamento tradizionale con gli stessi Crediti Formativi Universitari;</p> <p>d3. prevedono una valutazione del profitto con modalità analoghe a quelle degli insegnamenti tradizionali, da effettuarsi presso le strutture dell'Ateneo. Il responsabile dell'insegnamento può inoltre prevedere la somministrazione in itinere di prove di etero-verifica a distanza.</p>	
<p><b>ART. 3 ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</b></p> <p>3.1 Non viene considerata attività didattica in e-learning, ai fini del presente regolamento, la semplice messa a disposizione in rete di materiali aggiuntivi alle lezioni in presenza, quali diapositive, testi, registrazione di lezioni, e in generale l'attività che non presenta caratteristiche di interattività.</p>	<p>Soppresso</p>
<p><b>ART. 4- PIANIFICAZIONE E ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING</b></p> <p>4.1. Gli insegnamenti in e-learning, nonché il numero dei Crediti Formativi Universitari ad essi assegnati, sono determinati annualmente nell'ambito della programmazione didattica della Facoltà; accanto al nome dell'insegnamento deve essere riportata tra parentesi la dicitura "erogato in e-learning". Qualora un insegnamento sia erogato con lo stesso programma sia in modalità e-learning che tradizionale, ad esso devono corrispondere nei due casi lo stesso numero di crediti.</p> <p>4.2. Gli insegnamenti in e-learning entrano e fanno parte del piano didattico del Corso di studi e ne seguono le normative. Nel piano didattico deve essere previsto per ogni insegnamento in e-learning il numero di ore frontali e il numero di ore di attività didattiche di supporto del docente e delle figure di supporto, come definito dall'art. 2, comma 1, lettere d1) e d2) del presente regolamento.</p> <p>4.3. Le ore di attività didattica di supporto definite nell'art. 2, comma 1, lett. d1) e d2) confluiscono, come quelle di didattica frontale, nel computo</p>	<p><b>ART. 5 - PIANIFICAZIONE E ISTITUZIONE DI INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING BLENDED</b></p> <p>L'iter di istituzione di insegnamenti in modalità e-learning blended prevede i seguenti passi, con cadenza annuale, nella pianificazione della programmazione didattica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i docenti presentano domanda per l'erogazione dell'insegnamento in modalità e-learning blended al CUCS/CCS di riferimento. Le domande devono contenere un progetto formativo che indichi <del>l'articolazione delle attività e delle risorse da erogare con metodologie e learning e la loro calendarizzazione,</del><u>l'impianto didattico</u> tenendo conto dei requisiti minimi indicati all'art. 4 e relative linee guida;</li> <li>2. considerate le esigenze del corso di studi ed analizzati i progetti formativi dei docenti, il CUCS/CCS approva le relative richieste, nel rispetto dei limiti previsti per il corso di studio nella sua globalità e della tipologia prevista nell'ordinamento didattico di cui all'art. 3.;</li> </ol>

<p>del carico didattico del titolare dell'insegnamento e degli ulteriori docenti e ricercatori coinvolti.</p> <p>4.4 Eventuali proposte di insegnamenti in e-learning non disciplinate dal presente regolamento sono deliberate dal Senato accademico, sentita la Commissione e-learning.</p>	<p>3. i progetti formativi approvati dai CUCS/CCS sono trasmessi alla Commissione e-learning per l'approvazione finale, previa verifica dei requisiti minimi.</p>
<p><b>ART. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI IN E-LEARNING</b></p> <p>5.1 L'assegnazione della titolarità degli insegnamenti erogati in e-learning segue le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo.</p>	<p>Soppresso</p>
<p><b>ART. 6 - EROGAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI IN E-LEARNING</b></p> <p>6.1. Il piano didattico del corso di studi stabilisce annualmente il numero di volte in cui un insegnamento in e-learning deve essere erogato nel successivo anno accademico.</p> <p>6.2. I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti a certificare le proprie attività didattiche frontali con le modalità previste nel Regolamento didattico di Ateneo. Invece, le attività didattiche di supporto, definite nell'art. 2, comma 1, lett. c) e d2), vanno autocertificate specificando l'impegno orario globale.</p>	<p><b>ART. 6 - INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING BLENDED</b></p> <p>Gli insegnamenti erogati in modalità di didattica e-learning blended, fanno parte dell'offerta formativa dell'Ateneo e sono individuati annualmente nell'ambito della programmazione didattica delle Aree culturali.</p> <p>Le ore di attività didattica erogate in tali modalità confluiscono, come quelle di didattica frontale, nel computo del carico didattico del titolare dell'insegnamento.</p> <p>Rimane invariato lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto.</p>
	<p><b>ART. 7 - COMMISSIONE E-LEARNING DI ATENEO</b></p> <p>La Commissione e-learning di Ateneo, designata su decreto rettorale, è composta dal Rettore o suo referente/delegato in ambito e-learning, dal referente/delegato alla didattica, dal referente/delegato in ambito ICT, da un rappresentante per ciascuna delle aree culturali, dal Presidente del Consiglio studentesco o suo delegato e dal personale tecnico-amministrativo competente per materia.</p>

	<p>La Commissione e-learning di Ateneo è incaricata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delineare le strategie per l'uso dell'e-learning e di elaborare nuove proposte;</li> <li>• aggiornare le linee guida previste nell'art.4;</li> <li>• verificare i requisiti minimi delle proposte approvate dai CUCS/CCS e proporre eventuali integrazioni;</li> <li>• coordinare le diverse iniziative in ambito e-learning, esprimere pareri agli Organi di governo.</li> </ul> <p>Viene inoltre predisposta una relazione annuale da parte del referente/delegato e-learning.</p>
<p><b>ART. 7 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ</b></p> <p>7.1 Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in e-learning sono previste specifiche attività di monitoraggio, anche attraverso modalità di verifica della soddisfazione degli studenti. Il questionario e le modalità della sua somministrazione sono definiti dal Nucleo di valutazione che può avvalersi della commissione e-learning di Ateneo per la definizione di specifici criteri da applicare per gli insegnamenti erogati in e-learning.</p>	<p><b>ART. 8 - VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ</b></p> <p>Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in modalità e-learning blended sono previste specifiche attività di monitoraggio per verificare la soddisfazione degli studenti. A tale proposito potrà essere predisposto e somministrato un questionario con l'ausilio della commissione e-learning di Ateneo per la identificazione di specifici criteri da applicare. Si chiederà inoltre ai docenti che hanno svolto l'insegnamento in modalità e-learning blended la stesura di una relazione che illustri l'attuazione ed i punti di forza e di debolezza del corso svolto in tale modalità. I risultati verranno analizzati dalla stessa Commissione per la definizione delle future strategie e potranno essere presi in considerazione per lo stanziamento di eventuali finanziamenti da parte dell'Ateneo.</p>
<p><b>ART 8 PREPARAZIONE DI UN INSEGNAMENTO IN E-LEARNING</b></p> <p>8.1. La preparazione dei contenuti e della struttura di un insegnamento in e-learning, nonché il loro aggiornamento, sono attività finanziate dall'Università mediante stipula di un contratto con il docente.</p> <p>8.2. L'Università stabilisce annualmente l'allocazione delle risorse</p>	<p>Soppresso</p>

<p>finanziarie tra le attività di aggiornamento e manutenzione e quelle di predisposizione di nuovi insegnamenti.</p>	
<p><b>ART 9 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO</b></p> <p>9.1 L'Università, in accordo con la normativa vigente, acquisisce, in via esclusiva o non, i diritti di utilizzazione economica dei contenuti degli insegnamenti in e-learning nonché la piattaforma di gestione nonché eventuali altri prodotti e/o contributi creativi e non che costituiscono il corso. In tutti i casi, l'acquisizione dei moduli software e multimediali realizzati e della piattaforma di gestione è sottoposta a verifica di interoperabilità con la piattaforma di gestione del CESMI e a verifica di congruità del prezzo. L'acquisizione dei diritti sui contenuti didattici è disciplinata nell'ambito del contratto di cui all'art. 8.</p> <p>9.2 Fermi restando i principi di cui al comma 1 l'acquisizione delle piattaforme e dei contenuti didattici è regolata secondo le fattispecie sotto riportate:</p> <p>a) Qualora un insegnamento da erogare con la piattaforma di gestione del CESMI sia stato realizzato da soggetti esterni all'Università e/o mediante l'utilizzo di ambienti di produzione di soggetti esterni, l'Università, col supporto del CESMI, definisce, in accordo con la normativa per l'acquisizione di beni e servizi, le relative modalità ed oneri economici di acquisto dei contenuti. Nell'ambito dei criteri di collaudo deve essere citata nel capitolato tecnico la verifica della interoperabilità con la piattaforma di gestione del CESMI. Il collaudo è effettuato dal CESMI.</p> <p>b) Qualora un insegnamento da erogare con l'ambiente di gestione di un soggetto esterno sia stato realizzato da soggetti esterni, l'Università, col supporto del CESMI, definisce, in accordo con le regole per l'acquisizione di beni e servizi, le modalità e gli oneri economici per il pagamento del canone di utilizzo della piattaforma e del servizio complessivamente fornito. Inoltre, l'Università può valutare, in accordo con le regole per le forme di acquisizione di beni e servizi, le modalità ed oneri economici per l'acquisto in via esclusiva/non esclusiva del diritto di riprodurre e/o</p>	<p>Soppresso</p>

vendere i relativi contenuti. Nell'ambito dei criteri di collaudo deve essere citata nel capitolato tecnico la interoperabilità con la piattaforma di gestione del CESMI. Il collaudo è effettuato dal CESMI.

c) Qualora un insegnamento da erogare con la piattaforma di gestione dell'Università sia stato realizzato nella sua interezza da uno o più docenti della Università mediante l'ambiente di produzione interno, l'Università acquisisce, col supporto del CESMI, dai titolari dei diritti dei contenuti dell'insegnamento, in forma esclusiva o non esclusiva, il diritto di riprodurre e/o vendere detti contenuti. Nei contratti di acquisizione, di cui all'art. 8, sono specificati gli oneri economici per l'Università per il diritto di riproduzione, ripartito secondo i rispettivi contributi dei titolari dei diritti del contenuto dell'insegnamento, e la ripartizione degli introiti in caso di vendita.

d) Qualora un insegnamento, da erogare con la piattaforma di gestione dell'Università, sia stato realizzato oltre che da docenti dell'Università anche da soggetti esterni, in parte mediante l'ambiente di produzione del CESMI, l'Università acquisisce dai titolari dei diritti dei contenuti dell'insegnamento, in forma esclusiva o non esclusiva, il diritto di riprodurre e/o vendere detti contenuti. Per la parte prodotta da soggetti esterni è obbligatorio citare la fonte, acquisite, comunque, le necessarie autorizzazioni. Nei contratti di acquisizione sono specificati gli oneri economici per l'Università per il diritto di riproduzione, ripartito secondo i rispettivi contributi dei docenti, e la ripartizione degli introiti in caso di vendita.

e) Qualora un insegnamento, da erogare con la piattaforma di gestione dell'Università ovvero con l'ambiente di gestione di un soggetto esterno, sia stato realizzato nella sua interezza da uno o più docenti dell'Università mediante l'ambiente di produzione di un soggetto esterno, l'Università acquisisce dai titolari dei diritti dei contenuti dell'insegnamento, in forma esclusiva o non esclusiva, il diritto di riprodurre e/o vendere il relativo materiale nonché, laddove necessario, il canone di utilizzo della piattaforma e del servizio complessivamente fornito. Nei contratti di

<p>acquisizione sono specificati gli oneri economici per l'Università per il diritto di riproduzione, ripartito secondo i rispettivi contributi dei titolari dei diritti del contenuto dell'insegnamento, e la ripartizione degli introiti in caso di vendita.</p>	
<p><b>ART. 10 ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>10.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto Rettorale.</p>	<p><b>ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto Rettorale.</p>
<p><b>ART. 11 NORME TRANSITORIE</b></p> <p>11.1 I contratti fra l'Università e parti terze per la produzione e erogazione di insegnamenti in e-learning già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinegoziati alla luce delle disposizioni del presente regolamento.</p>	<p>Soppresso</p>
<p><b>ART. 12 MODIFICHE AL REGOLAMENTO</b></p> <p>12.1 Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico</p>	<p>Soppresso</p>
	<p><b>ART. 10 - NORME FINALI</b></p> <p>Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.</p>